

Ufficio provinciale di Torino
Settore Gestione Banche Dati

Torino, 30 GEN 2012

Prot. n. 1484

Allegati 1

Rif. nota del -

Prot. n° -

All' Ordine degli Ingegneri
Via Giolitti, 1 – Torino

All' Ordine degli Architetti
Via Giolitti, 1 – Torino

All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Peyron, 13 – Torino

All' Ordine Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Via Carlo Alberto, 59 – Torino

Al Collegio dei Geometri
Via Toselli, 1 – Torino

Al Collegio dei Periti Agrari di Torino e Valle d'Aosta
Via Massena, 13 bis – Torino

Al Collegio Provinciale Agrotecnici e Agrotecnici
laureati
Via Ponza, 2 – Torino

e, per conoscenza:

Alla Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Oggetto: Immobili accertati con rendita presunta - Trattazione istanze di demolizione -
Informazione.

Come noto col D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, venne varata una manovra finanziaria che interessò, fra l'altro, i fabbricati, cosiddetti "case fantasma", non dichiarati in catasto ovvero dichiarati ma per i quali la consistenza di fatti si discosta da quella che risulta nella banca dati catastale.

La medesima normativa ha previsto la possibilità per l'Agenzia del Territorio dell'attribuzione della rendita presunta, laddove gli aventi diritto non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione in catasto.

Per essi, nell'ambito della trattazione delle proposte di aggiornamento catastale (PAC), vennero previsti appositi aggiornamenti nella banche dati, stante l'eccezionalità della procedura, anche di tipo raffigurativo quale quello di apporre il simbolo "<>" sulla particella oggetto di aggiornamento, rappresentata nella mappa catastale.

Ciò premesso, può presentarsi la circostanza che tali fabbricati siano stati nel frattempo demoliti.

Per essi si rendono noti gli adempimenti previsti dall'Agenzia per l'aggiornamento catastale.

1. La presentazione di apposita istanza in bollo, in cui sia specificata la data di demolizione e allegata la documentazione relativa all'avvenuta demolizione, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28/12/2000, n. 445, o altro idoneo atto, per la cancellazione del simbolo "<>", apposto in automatico dalla procedura;
2. La dichiarazione di variazione con procedura Docfa, resa dalla parte con la causale "*Variazione 1-planimetrica / e-demolizione totale*", che precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell'avvenuta demolizione dell'immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell'istanza in bollo presentata. Con la variazione in commento non è possibile la costituzione di area urbana, ad eccezione del caso in cui la particella interessata abbia avuto tale qualificazione precedentemente alla registrazione della PAC;
3. Nell'ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità "FUA", rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione di dichiarazione di variazione colturale, mediante Mod. 26, o l'utilizzo della procedura Docte. In tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, anche nella domanda in bollo richiamata al precedente punto 1., se la coltura effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all'apposizione della qualità "FUA".

Data la rilevanza delle informazioni contenute nella presente comunicazione, si invitano codesti Spettabili Ordini/Collegi a curarne la massima diffusione tra gli iscritti.

Si allega alla presente l'Avviso 1_2012 esposto nei locali di questo ufficio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE
Giovanni Taganà